



ORDINANZA DEL SINDACO N. 70 / 27/06/2017

**OGGETTO: MANUTENZIONE AREE ADIACENTI ALL'ARGINE STRADALE E FERROVIARIO
NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**

I L SINDACO

Visto l'art. 54, comma 2 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni del Sindaco;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto della comunicazione del DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie" in particolare gli art. 52, 55 e 56 che recitano così:

- art 52: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle FFSS per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della MTCT, su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette istanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

- art 55: "i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

- art. 56: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili."

Dato atto della comunicazione della Prefettura di Livorno prot. n. 3579/2017/Area V del 19/04/2017 pervenuta a questo Ente in data 19/04/2017, protocollo n. 6399 e della comunicazione della Prefettura di Livorno prot. n. 3579/2017/Area V del 07/06/2017 pervenuta a questo Ente in data 07/06/2017, protocollo n. 9608 e la con la quale si richiama l'attenzione dei possessori e/o detentori dei terreni limitrofi la linea ferroviaria circa l'urgenza e la necessità di eliminare ogni situazione di



Comune di Castagneto Carducci

Provincia di Livorno



potenziale rischio e/o pericolo per la circolazione ferroviaria per la pubblica incolumità derivante dalla mancata manutenzione della vegetazione ivi presente;

Constatato che la presenza di terreni cespugliati e aree arbustive ai margini stradali e ferroviari può provocare l'innescò di incendi, soprattutto con grave pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini sia per i gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio ed all'ecosistema animale e vegetale comportando, in alcuni casi, rischio per la stabilità dei versanti;

Dato atto che tali opere sono da ritenersi urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria e stradale relativamente alle disposizioni normative sopra citate, meditante propria ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno ai sensi dell'art 54, comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smi.

ORDINA

Ai proprietari, affittuari, conduttori dei terreni confinanti lato mare e lato monte con la linea ferroviaria, la variante Aurelia e la SP 1 nel tratto di competenza del Comune di Castagneto Carducci per un'estensione di circa 100 mt dall'argine stradale e/o ferroviario, di provvedere **entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della seguente ordinanza** alle necessarie opere di manutenzione per eliminare il pericolo di innescò di incendio e caduta alberi sulla linea ferroviaria.

Non provvedendo materialmente all'intervento ordinato l'intervento sarà eseguito a cura del Comune con spese da addebitare al proprietario del terreno..

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, il Comune di Castagneto Carducci valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno attivate le procedure per l'esecuzione in danno con l'addebito delle spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria dell'Ente per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Castagneto Carducci;
- agli uffici competenti affinché venga data massima diffusione del presente atto sui quotidiani locali
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Castagneto Carducci, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati
- al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.
- Al Prefetto di Livorno per opportuna conoscenza

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno



Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Lì, 27/06/2017

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)